

XLVI^a TORNATA

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1929 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1728
Convocazione a domicilio	1758
Dimissioni	1757
Disegni di legge (Approvazione)	1728
« Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi »	1728
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette »	1729
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali »	1729
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano »	1729
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali »	1730
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche »	1730

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera Nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale ». . . 1730

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio ». 1731

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazione delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento ». 1731

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. 1732

Omaggi. 1728

Per la salute del senatore Tittoni:

PRESIDENTE. 1757

Regolamento giudiziario del Senato (Discussione sulle proposte di modificazioni):

PRESIDENTE 1744, 1750, 1755

D'AMELIO, *relatore* 1732, *passim* 1745

TORRACA 1736, *passim* 1742

DIENA 1736

ZUPELLI 1738, 1751

SANDRINI 1741, 1745, 1751

GIAMPIETRO 1742, *passim* 1747

SANTORO. 1743, *passim* 1750

GALIMBERTI 1752

Saluto del Presidente 1758

Votazione a scrutinio segreto (Risultato). . . 1756

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Borsarelli per giorni 3; Carletti per giorni 2; Sinibaldi per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Marcello di dare lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARCELLO, *segretario*:

Senatore Zerboglio: *Barga* (Memorie e note vagabonde).

Senatore Crispolti:

1° *Dante o Fogazzaro in lucco?*

2° *Il Manzoni nelle scuole medie.*

3° *La tragica fine di un patrizio di Rieti.*

Senatore Abbiate: *La Cappella Abbiate in Caresana.*

Senatore Rava: *Nerio Malvezzi De' Medici (1856-1929)* (Commemorazione).

Senatore Croce:

1° *Sulla poesia del Petrarca.*

2° *A proposito di un sonetto del trecento sul modo di comportarsi nell'avversa fortuna.*

Senatore Fortunato:

1° *Notizie storiche della Valle di Vitalba.*

2° *Riccardo da Venosa e il suo tempo.*

Senatore Porro: *Il problema della difesa dello Stato.*

Senatore Salata: *Memorie e speranze dell'Istria italiana.*

Senatore Pullè: *Studi italiani di filologia indo-iranica.*

Signor Luis Thayer Ojeda: *Ensayo de cronologia mitologica.*

Provincia di Milano: *La provincia di Milano e la questione ospitaliera.*

Capo di Stato Maggiore della Regia marina: *La dottrina della guerra marittima nella luce del conflitto mondiale.*

Approvazione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi » (N. 268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO *segretario legge lo stampato N. 268.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il trattamento di quiescenza stabilito con gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 236, a favore degli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvisti di pensione di guerra e che cessino dal servizio civile a causa della tubercolosi dichiarata contagiosa, è esteso agli impiegati ed agenti delle altre Amministrazioni dello Stato, che si trovino nelle stesse condizioni.

(Approvato).

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo precedente è esteso anche agli agenti delle ferrovie dello Stato che vengano esonerati per i motivi e nelle condizioni di cui al Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, e la liquidazione del trattamento di quiescenza in tal modo spettante, sarà fatta secondo le norme applicabili a ciascuno in dipendenza della iscrizione o al

fondo pensioni o al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Per gli agenti invece iscritti a Casse speciali la liquidazione del conto individuale, qualora siano già superati i sette anni di servizio, avverrà con l'abbuono degli anni di servizio di cui alla lettera *a*) del citato decreto: in caso contrario avverrà secondo le norme dello Statuto della Cassa.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano dal 1° gennaio 1926.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette » (N. 244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'articolo unico.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei Carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali » (N. 258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei Carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'articolo unico.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano » (N. 271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano ».

Prego il senatore, segretario, Marcello di dar lettura dell'articolo unico.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'articolo 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali » (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'articolo 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali ».

Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'articolo unico.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 937, sullo stato degli ufficiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche » (N. 275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica delle scuole elementari pubbliche ».

Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'articolo unico.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale » (Numero 279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera Nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'articolo unico.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera Nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Régio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio » (N. 249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio ».

Prego il senatore, segretario, Marcello di dar lettura dell'articolo unico.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze di acqua in alcuni comuni del Lazio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento » (N. 250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazione delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento ».

Prego il senatore, segretario, Marcello di darne lettura

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Vista la legge 10 luglio 1926, n. 1257;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 art. 3, n. 2;

Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità di emanare norme in tema di concessioni di viaggio per le famiglie degli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli onorevoli senatori del Regno ed agli onorevoli deputati al Parlamento è accordato

annualmente, in aumento alle concessioni di viaggio previste dall'art. 12 della legge 10 luglio 1926, n. 1257, un supplemento di 3 biglietti gratuiti di 1ª classe, valido ciascuno per un viaggio di sola andata, per ogni figlio convivente ed a carico.

Art. 2.

Il presente Regio decreto-legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 — Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il Governo, in omaggio al Senato, accetta il voto unanime espresso dai suoi Uffici. Resta quindi stabilito che i signori parlamentari compileranno l'elenco dei figli che vivono a totale loro carico, indipendentemente da quelle restrizioni che sono in vigore per concessioni simili.

Detti elenchi saranno trasmessi alla Presidenza sia della Camera che del Senato e rimessi al Ministero delle Comunicazioni per l'esecuzione del disposto della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione delle proposte di « **Modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato** ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

Apro la discussione generale.

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, sarà forse opportuno che io dia qualche notizia circa questo nuovo testo di ordinamento giudiziario.

Le Commissioni permanenti di istruzione e di accusa hanno accettato molto volentieri l'invito dell'illustre nostro Presidente di sottoporre a revisione il vecchio nostro regolamento giudiziario. Dico vecchio regolamento, perchè esso ha già l'età di 30 anni. È stato difatti approvato nel 1900. Se Montesquieu aveva ragione quando prevedeva che la vita di un codice non è superiore ai 25 anni, bisogna dire che questo regolamento ha vissuto più di un Codice. Presentava, infatti, tracce di vecchiaia, se non altro per i continui emendamenti portatigli nel corso del trentennio. Mancava poi una coordinazione di questi emendamenti; mancava un testo unico; non vi era coordinazione con i nuovi codici e specie con quello di procedura penale, che si sono susseguiti, ed un insieme di norme non più attuabili ingombravano tutto quanto l'organismo.

È da notare che esso è il terzo regolamento giudiziario che abbia avuto il Senato, perchè prima di quello ora vigente, vi era un altro ordinamento giudiziario che fu approvato nel 1870, il quale, a sua volta, aveva surrogato una piccola raccolta di norme, che erano state deliberate alla vigilia del processo contro il senatore Persano. Si può dire che non vi è stata mai una elaborazione organica del regolamento giudiziario, tranne che per l'ultimo.

Durante i suoi trent'anni di vita sono stati istruiti 289 procedimenti a carico di senatori, dei quali 150 per delitti e 137 per contravvenzioni, più 2 per delitti e contravvenzioni insieme. Di detti processi sono stati esauriti 283 e restano pendenti altri 6. Debbo aggiungere, ad onore del Senato, che tutti sono terminati con la deliberazione di non luogo a procedere, sia pure per motivi diversi, tranne 4, di cui uno per delitto e tre per contravven-

zioni terminati con condanna. Bisogna però esaminare questa massa di processi per vedere con quali forme differenti ed irregolari, il più delle volte, essi si sieno chiusi. A tal riguardo la diligente ed intelligente Segreteria dell'Alta Corte ha fatto uno studio statistico, di cui mi permetto dare al Senato qualche notizia.

Per esempio, 3 processi furono chiusi perchè il fatto non sussisteva; 11 perchè l'imputato non aveva commesso il fatto; 1 per estraneità dell'imputato al fatto, 10 per mancanza di prove; 5 per insufficienza di indizi; 1 per mancanza di tracce del reato; 31 per inesistenza di reato; 17 perchè il fatto non costituiva reato; 4 per improponibilità dell'azione penale; altri, infine, con altre formule.

Tutte queste formule, alcune delle quali irregolari, non sono dovute certamente alla poca competenza degli eminenti senatori che hanno composto le Commissioni istruttorie durante questo periodo, ma alla poca precisione del testo regolamentare.

La cosa più importante, tuttavia, è di vedere quali sono state le Autorità che hanno emesso queste pronunzie.

Risulta che 54 istruttorie si sono chiuse con provvedimenti o con ordinanze del Presidente del Senato; è vero che si riferiscono ad un'epoca abbastanza remota, ma in ogni modo il fatto va notato; 147 si sono chiuse con ordinanza o con sentenza della Commissione d'istruzione e di queste 2 con ordinanza del Presidente della Commissione d'istruzione, il quale credette di esercitare le funzioni della Commissione stessa; 54 con sentenza della Commissione d'accusa, ma altre 24 con provvedimenti presi dal Presidente della Commissione d'accusa.

È stato dunque assai saggio consiglio quello del nostro Presidente di chiedere che questo ordinamento fosse riesaminato e rielaborato e che si costituisse un testo che nella lettera e nello spirito fosse conforme alle esigenze della nostra Legislazione.

Le due vostre Commissioni permanenti hanno fatto del loro meglio per assolvere tale compito. Nell'esame di questo regolamento si sono loro presentate delle questioni pregiudiziali e di un interesse costituzionale molto rilevante.

Prima fra tutte le vostre Commissioni si sono domandate quale è la natura di questo regolamento. È veramente un regolamento interno,

come dice lo Statuto o, attraverso questa espressione, si deve intendere che questo regolamento abbia vigore di legge? La questione non è accademica; è una questione d'importanza pratica, perchè per mezzo di questo regolamento non si è solo disciplinato il procedimento istruttorio e il pubblico giudizio, come sarebbe parso naturale, ma si sono create delle vere e proprie giurisdizioni. Per esempio, per giudicare le contravvenzioni addebitate ad un senatore non è più competente il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, sibbene la Commissione d'accusa, che ha invece normalmente funzioni istruttorie. Ora le vostre Commissioni si sono domandate se era lecito riproporre al Senato la conferma di questa delegazione o, meglio, di questa creazione di nuova giurisdizione, che si è avuta mediante un regolamento interno. Come è noto, la facoltà regolamentare del Senato in materia dipende dalla disposizione dell'art. 61 dello Statuto che dice: «Così il Senato come la Camera dei deputati determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni». Questo regolamento interno, votato da un solo ramo del Parlamento, può avere vigore di legge creativa di una nuova giurisdizione? Ad aggravare questo dubbio si aggiungeva un altro fatto. Recentemente, quando si è creduto di sostituire al Senato costituito in Alta Corte di giustizia una Commissione di trenta senatori per giudicare i reati, di cui fossero imputati i senatori, si è provveduto per mezzo di una legge; e ciò avvalorava il convincimento che se si vuol creare una giurisdizione che conosca dei reati attribuiti a senatori, in luogo del Senato, occorra una legge. Ma i dubbi delle vostre Commissioni sono stati sorpassati dall'esame dei precedenti. La questione circa la possibilità e la legalità di creare un organo giurisdizionale a mezzo del regolamento giudiziario del Senato è stata già oggetto di lungo esame nell'occasione del regolamento del 1900. In quella occasione eminenti giuristi che allora facevano parte del Senato, quali, ad esempio, il Municchi e il Guarneri, sollevarono la stessa questione e sostennero valorosamente che non era possibile delegare alla Commissione d'accusa il giudizio sui reati contravvenzionali addebitati ai senatori. Ma il Senato fu di diverso avviso

e ritenne che effettivamente si potesse per mezzo del regolamento giudiziario creare questa giurisdizione ed il Senato fu indotto in questa opinione anche dall'opinione autorevolissima del Guardasigilli del tempo, l'on. Gianturco. D'altra parte si è osservato che anche il nostro Guardasigilli parteggia la stessa opinione, perchè nel progetto che accompagna il disegno di legge, col quale fu istituita la Commissione senatoria che deve decidere dei reati attribuiti ai senatori, è detto che si presenta il disegno di legge all'unico scopo di dare una maggiore stabilità alla riforma, ma che, del resto, sarebbe bastato il regolamento giudiziario del Senato per provvedere a tale esigenza.

Questa opinione manifestata così concordemente ha tranquillato le vostre Commissioni, le quali, per conseguenza, non hanno dubitato di riproporvi la conferma della deroga alla giurisdizione dell'Alta Corte per il giudizio dei reati contravvenzionali a carico dei senatori, pur proponendovi di conferire la competenza per tali giudizi non più alla Commissione di accusa, ma alla Commissione di istruzione, ciò che dal punto di vista del principio finisce per essere la stessa cosa.

Un'altra grave questione costituzionale si era presentata alle menti dei componenti le vostre Commissioni, e cioè se non fosse il caso di precisare in questa occasione in che cosa consista il reato ministeriale. Tutti sappiamo che il concetto giuridico del reato ministeriale è molto impreciso e vago. Giurisprudenza e dottrina si trovano al riguardo nello stesso stato in cui erano 30 anni or sono. Sarebbe stato facile, mediante qualche disposizione del nostro regolamento, dare una precisazione o chiarificazione a tal problema giuridico, ma le vostre Commissioni si sono astenute dal farlo. Prima di tutto, per una ragione d'ordine costituzionale, perchè hanno ritenuto che tale controversia interessi anche l'altro ramo del Parlamento e quindi non poteva essere affrontata in un regolamento interno del Senato. Secondariamente, perchè hanno pensato che ormai non giova revocare fatti passati e avvenimenti che per la fortuna d'Italia è da augurarsi più non si verificheranno nell'avvenire.

Escluso, dunque, che possa essere rimproverato alle Commissioni di aver ommesso l'esame di queste questioni fondamentali, a che cosa

si è ridotto l'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario del Senato? Prima di tutto ad una radicale differenziazione dei procedimenti che concernono i reati attribuiti ai senatori, da quelli che concernono i reati ministeriali e di alto tradimento. Nel nostro ordinamento attuale queste due situazioni giuridiche sono esaminate promiscuamente. Il regolamento contiene norme che si riferiscono all'uno e all'altro giudizio, senza alcuna sistemazione: ciò dà luogo a gravi controversie. Quando, per esempio, pervenga una denuncia contro un senatore, per il fatto che le norme sono comuni, tanto per il procedimento di alto tradimento e di reato ministeriale, quanto per i reati comuni commessi da un senatore, il Senato deve costituirsi in Alta Corte di giustizia.

Ed allora la logica vorrebbe che per l'art. 36 dello Statuto, il Senato non potesse più provvedere come corpo politico e dovesse sospendere le sue funzioni legislative. Dice, in fatti, l'art. 36: « In questi casi (e cioè quando il Senato sia costituito in Alta Corte di giustizia) il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità ». Evidentemente la cosa è impossibile, perchè per contravvenzioni od anche per altri fatti l'Alta Corte di giustizia siede quasi in permanenza, convocata dal Presidente con una sua ordinanza, ed il Senato quindi non potrebbe più riunirsi come corpo politico per compiere le sue funzioni legislative.

Questo dipende da una irregolare sistemazione delle norme dell'ordinamento, se non si vuol proprio dire da una sua concezione inorganica. Ecco perchè le vostre Commissioni hanno creduto di dover separare nettamente i due giudizi. Ed è bene ricordare che per quello a carico dei senatori per imputazione di reati comuni lo Statuto non richiede neppure la costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia. Dice l'art. 37: « Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri ». Questo articolo, dunque, non parla neppure di costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia.

Stabilire questa netta separazione, era tanto più necessario oggi inquantochè, se fino ad

ora l'unità dell'organo giudicante esisteva e faceva confondere i due giudizi, oggi, in seguito alla legge del 1928, i processi pei reati comuni attribuiti ai senatori sono giudicati dalla Commissione dei trenta, e quelli pei reati ministeriali e di alto tradimento dall'intero Senato, convocato in Alta Corte di giustizia, e quindi anche negli organi giurisdizionali i due giudizi sono assolutamente differenti. Di modo che la vostra Commissione vi propone questa distinzione netta tra i due procedimenti, e inizia il suo regolamento coll'occuparsi di quelli che sono più frequenti, cioè quelli pei reati attribuiti ai senatori. Adottato questo sistema si è dato al regolamento una sistemazione conforme al Codice di procedura penale: si comincia con gli atti preliminari dell'istruttoria, segue il procedimento istruttorio, quindi il dibattimento, e in fine si sono raccolte le disposizioni generali.

Per l'istruzione dei processi le vostre Commissioni vi propongono il mantenimento delle due Commissioni istruttorie. Non sono mancate delle critiche a questa duplicità di organi istruttori, perchè essi sono stati fatti ad immagine e somiglianza di quelle dell'ordinamento giudiziario comune. Nell'ordinamento giudiziario comune vi è l'istruzione di primo grado, che è compiuta dal giudice istruttore, e vi è una istruzione di secondo grado, che è compiuta dalla sezione di accusa. Ma nel nostro ordinamento senatorio questa distinzione non ha la stessa base logica. In effetti nell'ordinamento giudiziario comune coloro che istruiscono i processi in primo grado sono dei giudici di grado inferiore a quelli che istruiscono i processi in seno alla sezione di accusa (quest'ultimi sono almeno consiglieri di Corte di appello mentre i primi sono giudici di tribunale), e si comprende il ricorso che si faccia avverso il provvedimento del giudice istruttore a un organo superiore. Presso di noi la cosa non è così, perchè tanto la Commissione di istruzione quanto la Commissione di accusa sono costituite di senatori, e non si comprende perchè un gruppo di senatori possa controllare un altro gruppo e perchè il giudizio del secondo debba avere prevalenza su quello del primo. Tuttavia, le vostre Commissioni si sono arrestate di fronte a una grave difficoltà.

La soppressione di una delle due Commissioni

istruttorie importa senza dubbio una diminuzione di garanzie dell'imputato nel periodo istruttorio. Ora, se a ogni cittadino imputato di un reato (a meno che non si tratti di uno di quei tali reati che non presentano un certo grado di gravità), è dato di potere avere un duplice esame in sede istruttoria, non si vede la ragione per la quale questa stessa garanzia non debba essere concessa al senatore imputato. Per questo motivo la vostra Commissione vi propone il mantenimento del duplice grado istruttorio. A giustificare però il rapporto di gerarchia che esiste tra il primo e secondo grado e per rendere logica la prevalenza del secondo giudizio la vostra Commissione ha creduto opportuno di aumentare il numero dei componenti la Commissione di accusa riducendo proporzionalmente il numero dei componenti la Commissione di istruzione. Il numero, se non altro, è garanzia di un migliore esame, e dà una maggiore solennità al giudizio; esso spiega perchè debba prevalere il giudizio della seconda piuttosto che quello della prima Commissione.

Le altre innovazioni del progetto sono generalmente innovazioni di coordinazione. È stata necessaria una larghissima opera di revisione, ed è difficile che un antico articolo sia stato riprodotto integralmente, perchè ogni articolo ha avuto trasformazioni per ragioni di sistemazione, di coordinamento, o di forma. Ciò non esclude che vi siano anche modificazioni di sostanza e abbastanza importanti per moltissimi articoli.

Ma non credo di doverne fare ora un elenco. Nella mia relazione ho cercato parsimoniosamente di dare ragione di ciascuna variazione apportata alle singole disposizioni. Nell'esame dei singoli articoli, le Commissioni sono a disposizione del Senato e potranno dare i maggiori schiarimenti che risultassero necessari.

Credo in questo modo di avere dato una idea sommaria del lavoro che hanno fatto le Commissioni, una specie di prefazione all'esame analitico, che si potrà fare sugli articoli.

Onorevoli Colleghi, è opportuno che questo ordinamento venga approvato al più presto. Se il compito di giudicare i propri colleghi, se l'ufficio affidato al Senato di giudicare le responsabilità dei propri membri è altissimo, è del pari molto doloroso e difficile; e credo che sarà di confortò ai futuri giudici di avere per

guida una serie di norme, che in modo preciso e coscienzioso assicurino il giudicabile della più illuminata ed onesta giustizia e diano modo ai giudici stessi di poterla rendere secondo la loro libera coscienza. (*Vivi applausi*).

TORRACA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. Io non entrerò, perchè non ne ho la competenza, nella sostanza del Regolamento. Toccherò soltanto della forma. E non intendo della forma letteraria, che pur chiederebbe qua e là qualche colpo di lima, ma invece della compagine, della costruzione di questo Regolamento.

Esso comincia coll'annunciare che gli organi giudiziari del Senato sono: 1° la Commissione d'istruzione, 2° la Commissione di accusa, ecc. Ognuno si aspetta che subito dopo ciascuna di queste Commissioni siano determinate la formazione e le attribuzioni. Invece il capitolo I comincia parlandoci delle attribuzioni della Commissione d'istruzione, della quale si dirà la composizione soltanto all'art. 6, cioè soltanto al II capitolo.

Così ho notato che della composizione della Commissione di accusa si parla all'art. 22, cioè al capitolo IV, mentre negli articoli precedenti 19 e 21 si parla già delle sue attribuzioni. All'art. 18 si nomina il cancelliere dell'Alta Corte di giustizia. Chi sia, che cosa debba fare, non si sa se non negli ultimi articoli del Regolamento, dove si apprende che esso è il Segretario Generale del Senato.

Per conseguenza ho l'impressione, e la manifesto schiettamente, nella speranza che l'onorevole Relatore vorrà dissiparla, che la costruzione di questo Regolamento sia poco regolare.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli Colleghi, il nuovo schema di Regolamento giudiziario ha portato sensibili miglioramenti a quello ora in vigore. Esso ha il pregio soprattutto di tenere distinte le norme particolari del procedimento relativo ai reati, di cui fa accenno l'art. 36, da quelle che si riferiscono invece al procedimento a cui fa richiamo l'art. 37 dello Statuto. Nel precedente Regolamento giudiziario quelle norme si trovavano frastagliate, confuse, non sistematicamente coordinate, in separati titoli o capi. Con lo schema proposto esse vennero raggruppate,

per cui chiare appaiono le norme procedurali proprie all'uno o all'altro dei procedimenti, i quali pel diverso loro carattere distintamente devono essere disciplinati.

Saviamente poi fu armonizzata la dizione del nuovo testo degli articoli del Regolamento con le disposizioni del vigente Codice di procedura penale. La formula del dispositivo della sentenza, nel caso di assoluzione, nell'incertezza o sulla sussistenza del fatto o se l'imputato lo abbia commesso, non deve più essere quella dell'assoluzione per insufficienza di indizi, ma conformemente all'art. 274 del Codice di procedura penale deve dichiararsi che l'assoluzione si pronuncia per insufficienza di prove.

Una qualche riserva, per lo incontro, crederei di dover fare rispetto ad alcune modificazioni.

Si è ritenuto di diminuire il numero dei componenti la Commissione d'istruzione, aumentando invece, a mio sommesso parere in misura eccessiva, il numero dei componenti la Commissione di accusa.

Per l'art. 5 del vigente Regolamento, *sei* erano i membri ordinari della Commissione di istruzione, e *otto* i membri supplenti. Oggi invece, secondo l'art. 6 del proposto Regolamento, i membri si riducono a *quattro* ordinari e a *quattro* supplenti.

Si dovrebbe credere che questa diminuzione, fosse stata consigliata per minori attribuzioni, e da un conseguente minor lavoro, demandato alla detta Commissione, e che, per lo incontro, alla Commissione d'accusa i cui componenti si aumentano da *otto* effettivi e *quattro* supplenti a *dieci* effettivi e *dieci* supplenti si aggravasse il lavoro. Si verifica invece proprio l'opposto. La Commissione di istruzione, come ben si sa, è una Commissione istruttoria, e quindi ha un compito molto più esteso perchè tutti i procedimenti vengono da essa esaminati, mentre dinanzi alla Commissione d'accusa non vengono portati, dopo l'istruttoria compiuta, che quei reclami od appelli che possono venire interposti o dal Pubblico Ministero o dalla Parte Civile, o dallo stesso imputato prosciolto per insufficienza di prove, contro la sentenza della Commissione d'istruzione, e solo di rado, nei casi più gravi contemplati dall'art. 21 del proposto regolamento; può la Commissione d'accusa far luogo ad una più ampia istruttoria.

Insomma è fuor di dubbio che è molto più

ampio il compito della Commissione istruttoria. Si aggiunga che questo lavoro viene ora ad essere aumentato, con la necessità di richiedere l'intervento di un numero maggiore di membri, per la speciale disposizione dell'articolo 10 dello schema, che opportunamente prescrive che gli atti istruttori, quindi quelli della assunzione dei testimoni, debbano essere compiuti con l'intervento di almeno tre componenti la Commissione, statuendosi inoltre che il mandato di cattura contro il senatore non possa essere spiccato se non con il voto favorevole di almeno quattro commissari; tutte queste disposizioni concorrono ad apportare un maggior lavoro e soprattutto richiedono l'intervento di più persone.

A tutto questo si aggiunga la modificazione portata all'articolo 49 del vigente regolamento, che concorrerà ad aumentare di gran lunga il lavoro per la detta Commissione. Fino ad oggi le contravvenzioni (che fortunatamente costituiscono il maggior numero dei reati dei quali debbono occuparsi le Commissioni e di istruzione e di accusa) erano demandate esclusivamente alla Commissione di accusa, con il nuovo regolamento, vengono invece deferite alla Commissione istruttoria. Nuovo aumento di lavoro e per l'istruttoria e per il giudizio rispetto a dette contravvenzioni e quindi necessità, se mai, di aumentare il numero dei componenti la Commissione, non certo di diminuirne e non lievemente il numero.

Intorno a ciò, particolarmente richiamo l'attenzione del Senato, fiducioso che la onorevole Commissione, che con tanta saggezza predispose le modificazioni al Regolamento, riconoscerà opportuno di non ridurre eccessivamente ma di lasciare inalterato il numero dei componenti la Commissione di istruzione.

Altre brevi osservazioni dovrei prospettare, ma se mai sarà il caso di farlo ai rispettivi articoli.

Opportunamente fu aumentato il termine per l'interposizione dell'appello avverso la sentenza della Commissione istruttoria essendo stato esso portato da *tre* a *dieci* giorni, troppo breve essendo quello ora fissato. È parimenti da approvarsi, che si sia stabilito che nello stesso termine, con la dichiarazione di appello debbano essere presentati anche i motivi: disposizione che non si leggeva nel precedente Rego-

lamento, per cui rimaneva incerto il termine che doveva osservarsi per la presentazione dei detti motivi, e se questi si dovessero o no presentare per impedire la decadenza dell'appello.

Una nuova disposizione si è aggiunta nel secondo capoverso dell'art. 53, rispetto alla quale avrei qualche esitazione, non perchè io metta in dubbio — non sarebbe lecito il supporlo — l'imparzialità di chi dovrà essere eventualmente chiamato a presiedere i dibattimenti dinanzi all'Alta Corte, ma perchè è sempre necessario che la legge offra all'imputato le maggiori garanzie per la propria difesa.

Si statuisce nell'art. 53, secondo capoverso, essere in facoltà del Presidente dell'Alta Corte e della Commissione dell'Alta Corte di escludere dalla lista dei testimoni i senatori che vi siano stati inclusi, e l'esame dei quali egli ritenga non necessario; e si soggiunge: contro siffatto provvedimento non è ammesso reclamo.

Ora, amo ripetere, non è a dubitare che chi dovrà presiedere i dibattimenti seguirà la più scrupolosa imparzialità, e non escluderà perciò i testimoni che siano stati indotti per essere assunti, ove esso non abbia piena la convinzione che questi siano inconferenti, forse anche artificiosamente richiesti con il fine di escluderli dal consesso giudicante, ma poichè nel procedimento dinanzi l'Alta Corte si seguono le norme del vigente Codice di procedura penale, mi sembrerebbe fosse, anche per questo riguardo, da attenersi alla norma dell'art. 371, che stabilisce che il Presidente ha la facoltà di ridurre le liste testimoniali, chiamando l'imputato o chi lo rappresenta, per concordare intorno a siffatta riduzione; ma però viene sempre riservata la possibilità del reclamo dinanzi al Collegio. Togliere questa garanzia all'imputato, può essere in alcuni casi molto grave. Spesso la induzione di un teste può apparire inconferente, anche per la forma con cui può essere stata formulata la circostanza intorno alla quale il teste dovrebbe deporre, mentre, con lo svolgersi del dibattimento, quel particolare, dapprima non apprezzato, può assumere grande valore.

Nè la ragione che avrebbe ispirata la accennata disposizione, quella cioè di evitare eccessive diminuzioni nel numero dei giudici costituenti l'Alta Corte, parmi abbia soverchia gravità, poichè essendo stato ridotto il numero dei componenti la Commissione dell'Alta

Corte a sessanta membri, rimangono all'infuori della Commissione moltissimi senatori, per cui non è a temere si verifichi il pericolo adombrato.

E con queste brevi osservazioni credo di poter concludere, come già accennai, che il Regolamento che si esamina rappresenta un miglioramento per vari aspetti, in confronto a quello vigente, e che merita di essere perciò approvato. (*Vive approvazioni*).

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Io divido pienamente il parere dell'onorevole Diena circa la composizione delle due Commissioni. L'esperienza ha dimostrato che la Commissione istruttoria si trova a corto di membri molte volte per formare il collegio deliberante, oggi composto di 7 membri, pur avendo 15 membri disponibili. E questo si comprende perfettamente: non siamo tutti giovanotti qui dentro e non tutti stanno a Roma, alle volte anzi molto distante; vi sono poi le indisposizioni, gli affari e molte altre questioni e quindi è molto difficile costituire il collegio giudicante.

La Commissione ha ridotto nel collegio giudicante da 7 a 4 il numero dei membri, e ciò sarebbe un vantaggio, ma corrispondentemente ha ridotto da 15 a 8 il numero totale dei membri della Commissione.

Ora la Commissione istruttoria ha un lavoro che si può dire continuato. Questo non vuol dire che vi sia una delinquenza profusa nel Senato (*si ride*), molte volte vi sono ricatti più o meno simulati, altre volte errori di concezione abbastanza strani dei propri diritti da parte di qualche cittadino; la massima parte delle volte si finisce con il proscioglimento.

Ma c'è un altro fatto già accennato dall'onorevole Diena: la composizione della Commissione d'accusa. La Commissione d'accusa non ha un gran lavoro: in un quinquennio è stata convocata una sola volta per l'appello di due senatori; in una sola seduta si è risolto questo appello.

Tolte le contravvenzioni che passerebbero alla Commissione istruttoria, la Commissione d'accusa avrebbe sì e no (dato che i processi si mantenessero nella stessa aliquota del quinquennio precedente) da fare una seduta durante

un quinquennio od una legislatura, e mi sembra che ciò sarebbe abbastanza poco.

Invece questa Commissione è stata aumentata notevolmente di numero.

Io credo, per questo, di associarmi alle proposte dell'onorevole Diena e di aumentare notevolmente, o lasciare per lo meno immutato, l'attuale numero dei componenti della Commissione istruttoria.

Se si vuole dare alla Commissione di accusa una superiorità numerica si provveda pure in quella forma visto che è difficile determinare altre superiorità. Ma ad ogni modo credo che non si possa assolutamente diminuire il numero dei componenti la Commissione istruttoria.

Un altro piccolo appunto che avrei da fare all'attuale progetto si riferisce alla requisitoria del Procuratore generale.

È stabilito da un articolo del nuovo regolamento che entro un mese il procuratore generale deve presentare la requisitoria. È un provvedimento buono, ma purtroppo non sarà sempre applicabile. Ora si dice: ma si chiederà una proroga per forza maggiore; si comincia quindi a stabilire nel regolamento il presupposto di violarlo in seguito. Ciò non deve esser fatto, soprattutto dalla massima Assemblea legislativa del Regno, che si deve proporre di osservare le leggi ed i regolamenti fino allo scrupolo.

Bisogna, per lo meno, aggiungere una clausola all'articolo, ove si dica: «salvo che la Commissione non creda di stabilire un termine più lungo».

Il provvedimento è buono, perchè qualche volta nel passato si sono presentati inconvenienti. Quindi io credo che lo si debba mantenere, ma credo anche che la Commissione istruttoria debba essere autorizzata a prolungare il termine entro il quale il procuratore generale è tenuto a presentare la requisitoria.

Queste sarebbero le mie osservazioni determinate soprattutto da un po' di pratica, non da criteri giuridici nè da scienza giuridica che in me non esiste. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore per rispondere ai vari oratori.

D'AMELIO, *relatore*. Per quanto concerne le osservazioni fatte dall'on. Torraca, prego l'egregio collega di considerare che la sistematica dell'attuale ordinamento giudiziario è quella che si osserva in tutti gli altri ordinamenti giudiziari del Regno, da quello storico dal 1866 fino agli ultimi. Ella sa, on. Torraca, che in questo periodo di tempo gli ordinamenti giudiziari sono stati numerosissimi e tutti hanno seguito lo stesso sistema. Ora volendo dare al giudizio del Senato lo stesso aspetto dei giudizi comuni, noi abbiamo creduto bene di seguire anche nell'ordine formale del regolamento il sistema dell'ordinamento giudiziario ordinario. Vi abbiamo, quindi, premesso un articolo nel quale si accenna agli organi giudiziari del Senato. Tutti sanno che questa è una disposizione che si trova al principio di tutti gli ordinamenti giudiziari del mondo. Ricordo quello tedesco, che per la sistematica si può prendere ad esempio, e nel quale c'è la stessa disposizione preliminare. Poi seguono le altre disposizioni concernenti il periodo pre-processuale e quindi quelle concernenti le funzioni e la costituzione dei singoli organi. Una diversa disposizione di norme frazionerebbe tutto il sistema e potrebbe costituire una causa di incomprendimento delle norme stesse.

Il senatore Diena è stato molto gentile nel rivolgere parole cortesi circa l'opera delle Commissioni e a nome loro io lo ringrazio. Egli ha fatto osservare che il numero dei componenti la Commissione di istruzione può essere troppo scarso di fronte alle attribuzioni aumentate. A queste osservazioni si è unito anche il senatore Zupelli. Noi abbiamo spiegato le ragioni per cui abbiamo creduto necessario ed opportuno di ridurre il numero dei componenti la Commissione di istruzione e di elevare quello dei componenti la Commissione di accusa; noto con viva soddisfazione che l'on. Zupelli approva tale proposta. Non potendosi stabilire su altra base il rapporto di gerarchia necessario tra le due Commissioni, che sono composte ambedue di senatori, e dato che i giudizi dell'una debbono prevalere sui giudizi dell'altra, noi abbiamo dovuto appigliarci all'unico fatto che razionalmente poteva spiegare questo rapporto di gerarchia e di dipendenza, cioè al numero. Quanto al numero dei componenti la Commissione di accusa non credo che sarebbe

il caso di ridurlo di nuovo, anche perchè, se, per il passato, la Commissione di accusa ha lavorato scarsamente, per il futuro, avendo allargato il sistema dei reclami per dare maggiori garanzie ai giudicabili, può darsi che la Commissione di accusa debba lavorare di più. In quanto ai componenti della Commissione di istruzione, a prescindere dalla ragione per cui sono stati ridotti di numero, debbo osservare che non sono quattro ma cinque, perchè c'è anche il Presidente; e ci sono inoltre quattro membri supplenti, che con i cinque fanno arrivare il numero dei membri complessivamente a 9. Io non so se la mia mentalità di giudice ordinario mi faccia ricordare troppo che un solo giudice istruttore compie in una settimana agevolmente il lavoro che compiono in più anni i componenti della Commissione di istruzione presso il Senato. Ma dirò che, anche volendo considerare che i membri della Commissione di istruzione sono persone molto occupate, pure nove senatori dovrebbero essere più che sufficienti per istruire questo gruppo, non certo rilevante, di processi. Malgrado ciò, riconosco che è possibile prendere in considerazione le osservazioni, fatte così autorevolmente, senza alterare il rapporto numerico che ci deve essere tra i membri dell'una Commissione e quelli dell'altra, rapporto numerico che giustifica il rapporto di dipendenza e di gerarchia cui ho accennato. Credo che si potrebbe aumentare il numero dei supplenti, e stabilire che la Commissione di istruzione debba essere composta di 5 titolari e di 8 membri supplenti.

Il senatore Diena ha sollevato un'altra questione molto delicata, quella dei senatori testimoni. Noi abbiamo proposto che, quando l'imputato presenta come testimoni per il suo processo alcuni senatori, il presidente prima di convocare l'Alta Corte abbia la facoltà di esaminare la sincerità di queste designazioni di testimoni ed eliminare quelli proposti con oblique intenzioni. Perchè questo è un sistema molto comodo che si è verificato per il passato; quando l'imputato non vuole avere dei senatori come giudici, li cita come testimoni e allora il senatore citato come testimone è escluso dal giudizio. Ora non si può certamente dare all'imputato questa facoltà.

Il senatore Diena osserva che si potrebbe concedere, se non altro, un gravame avverso

il provvedimento del Presidente all'Alta Corte di giustizia. Veda, onorevole senatore Diena: in questo modo si farebbe raggiungere all'imputato quel risultato che vuole, perchè altra disposizione contenuta nel regolamento stabilisce che i senatori debbano assistere a tutte le udienze del giudizio, e che chi sia assente anche una sola volta non possa più partecipare al giudizio stesso.

Ora coll'addurre un senatore come testimone si riesce ad impedire che il senatore stesso intervenga alla prima seduta e quindi lo si viene ad escludere dal giudizio. Per non prestare a queste gherminelle procedurali, abbiamo creduto di dovere inserire nel regolamento la disposizione per cui i senatori proposti come testimoni debbono essere indicati a tempo debito e che il presidente abbia facoltà di escluderli. Avverso il provvedimento del Presidente non è ammesso appello neppure al Senato in Alta Corte di giustizia.

Il senatore Zupelli ha fatto presente l'opportunità di prolungare o per lo meno di rendere più adeguato il termine assegnato al procuratore generale per presentare la sua requisitoria. Per questo noi abbiamo fissato un mese. Il senatore Zupelli sa perchè si è stabilito questo termine. Alcune volte il Pubblico Ministero in troppe faccende affaccendato non ha potuto presentare la sua requisitoria e questo è stata cagione di lamento; per impedire che l'inconveniente si rinnovi, si è fissato il termine di un mese. Questo termine rappresenta un eccitamento pel Ministero Pubblico. Ma se, per la gravità del processo o per necessità di approfondirne l'esame, il procuratore generale non può entro questo termine presentare la sua requisitoria, il termine stesso potrà essere in linea eccezionale prolungato dalla Commissione di istruzione. Credo che si possa aggiungere questa facoltà alla rispettiva disposizione del regolamento. Spero con ciò di aver risposto alle varie obiezioni fatte dagli onorevoli senatori, che hanno preso la parola in questa discussione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di voler formulare al momento opportuno gli emendamenti ai quali ha or ora accennato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prego il senatore, segretario, Marcello di dar

lettura degli articoli del regolamento nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

MARCELLO, *segretario*:

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1. Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:

- 1° la Commissione d'istruzione;
- 2° la Commissione di accusa;
- 3° la Commissione dell'Alta Corte di giustizia;
- 4° l'Alta Corte di giustizia.

La costituzione dei detti organi e le loro attribuzioni sono regolate dagli articoli seguenti:

(Approvato).

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

Degli atti iniziali.

Art. 2. Pervenuta al Senato una querela o denuncia contro un senatore, il Presidente, con sua ordinanza, rimette gli atti alla Commissione d'istruzione costituita a norma dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 3. L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato imputato ad un senatore, deve darne immediato avviso al Presidente del Senato, salvo l'obbligo di accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Non può procedere a perquisizioni al domicilio del senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione d'istruzione.

TORRACA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. In questo articolo si dice che

l'autorità giudiziaria alla quale pervenga notizia di un reato imputato a un senatore deve darle immediato avviso al Presidente del Senato; quindi si aggiunge: salvo l'obbligo di accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire. Ma questo, cioè l'accertare i fatti e il raccogliere le prove, l'autorità giudiziaria lo deve fare normalmente, e se lo fa, è inutile dirlo in questo articolo. A me pare che basti il « deve » che c'è prima.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Torraca è di pura forma. Non avrei difficoltà di accettarlo. Comunque, occorre spiegare le ragioni per cui l'articolo è stato così formulato, e cioè per significare che l'attività dell'autorità giudiziaria deve arrestarsi dopo la denuncia fatta al Presidente del Senato. L'eccezione sta a significare che la sua attività deve essere molto limitata; essa deve soltanto accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire. Per tutto il resto provvede l'organo competente del Senato. La forma usata serve a meglio chiarire l'eccezionalità dell'azione dell'organo giudiziario comune.

TORRACA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. Sarà giusto quanto osserva l'onorevole senatore D'Amelio; ma la formulazione dell'articolo non mi pare corretta dal punto di vista letterario.

Mi sembrerebbe più corretto togliere « salvo l'obbligo di » e lasciare soltanto il « deve ».

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Trattandosi di una questione di pura forma, la Commissione, come ho già detto, può anche accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Torraca. È necessario tuttavia che resti inteso che si tratta di una eccezione che deve essere interpretata rigorosamente. La parola « salvo » faceva appunto risultare la restrizione della norma.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. A me sembra che la proposta dell'onorevole senatore Torraca di abolire le parole « salvo l'obbligo ecc. » possa portare a una confusione, perchè si ammetterebbe, con

la nuova dizione, la possibilità dell'accertamento delle prove da parte dell'Autorità giudiziaria in concorso con l'opera della Commissione di istruzione. Penso quindi che la dizione formulata nel progetto è giusta, e debba intendersi che l'autorità giudiziaria quando riceve notizia di un reato imputato ad un senatore ne deve dare immediatamente avviso al Presidente del Senato e nulla più, perchè nulla più deve fare l'autorità giudiziaria. Il continuare l'istruttoria appartiene alla Commissione d'istruzione. Vi è però la possibilità, eccezionale, che l'autorità giudiziaria debba fermare immediatamente le prove del reato e questa possibilità è espressa benissimo con la dizione *salvo l'obbligo*, che rappresenta l'espressione di una eccezione alla regola, secondo la quale la vera istruzione non si può fare che dalla Commissione senatoria.

Per questo pregherei l'on. Torraca di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Torraca se insiste nella sua proposta di emendamento.

TORRACA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 4. Se un senatore venga arrestato perchè colto in flagrante delitto e non sia prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 5. La Commissione d'istruzione, nel caso di arresto da essa ordinato, od il Presidente nel caso che un senatore sia denunciato in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il senatore è condotto nel luogo designato, il Presidente della Commissione d'istruzione, o un componente della Commissione da lui delegato, deve interrogarlo e quindi promuovere nel più breve termine le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione delibera nella forma stabilita nel secondo comma dell'art. 9.

TORRACA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. Questo articolo dice: « quindi promuovere nel più breve termine le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto ». Bisognerebbe dire: « quindi, nel caso che il senatore reclami, promuove ecc. ».

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Non so se la purità della lingua sia rispettata, ma la parola *eventuale* significa proprio quello che intende il senatore Torraca.

TORRACA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. Credo che sia più chiara la dizione da me proposta. Ad ogni modo non insisto.

Pongo ai voti l'art. 5 nel testo proposto dalla Commissione.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

CAPO II.

Dell'istruttoria nei procedimenti per delitti.

Art. 6. Al principio d'ogni Legislatura, e per la durata della medesima, il Senato nomina, per le imputazioni di reato a carico di senatori, una Commissione d'istruzione, composta di quattro membri ordinari, di quattro supplenti e presieduta da un Vice Presidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

PRESIDENTE. Bisognerà, onorevole Relatore, introdurre nell'art. 6 la modificazione della quale ha dianzi parlato. La prego di volerla formulare.

D'AMELIO, *relatore*. Propongo che dove si dice « una Commissione di istruzione composta di 4 membri ordinari, di 4 supplenti, e presieduta, ecc. », si dica « composta di 4 membri ordinari, di 8 supplenti e presieduta, ecc. ».

Così si raggiunge il desiderio degli onorevoli proponenti, perchè si avrebbero, col presidente,

5 titolari ed 8 supplenti, che assolverebbero insieme agevolmente il loro compito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 6 con la modificazione testè enunciata dall'onorevole Relatore:

Art. 6. Al principio d'ogni Legislatura, e per la durata della medesima, il Senato nomina, per le imputazioni di reato a carico di Senatori, una Commissione d'istruzione, composta di quattro membri ordinari, di otto supplenti e presieduta da un Vice-Presidente del Senato o da un Senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 7. Nei procedimenti penali a carico di senatori, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale in ogni principio di Legislatura.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. In questo articolo io proporrei che le funzioni del Pubblico Ministero fossero maggiormente precisate, nel senso di indicare quale deve essere questo « alto funzionario giudiziario ». E dico ciò perchè sotto il nome di « alto funzionario » si può intendere tanto il Procuratore generale, quanto il Primo Presidente della Corte d'appello, quanto il Procuratore generale della Corte di cassazione, quanto lo stesso Primo Presidente della Corte di cassazione.

Questo articolo è rinnovato perchè l'articolo suonava così « . . . e la Commissione ne ordinerà la comunicazione al Pubblico Ministero per le sue requisitorie ». La Commissione, nella sua elaborata relazione, spiega perchè ha usato questa dizione indicando che le funzioni di Pubblico Ministero sarebbero state chiarite dalla consuetudine. Io nego che la consuetudine possa definire meglio questa locuzione dell'art. 7. E, trattandosi di un organo giurisdizionale che riguarda la costituzione della giustizia innanzi al Senato, credo che sia opportuno specificare chi debba essere questo alto funzionario giudiziario. Sarebbe bene specificare.

Sottopongo questa mia opinione al parere dell'onorevole Commissione.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Io credo che l'osservazione del senatore Giampietro sia effetto di un equivoco. Non c'è nessuna innovazione nel progetto.

Il presente regolamento dispone che il Pubblico Ministero sia rappresentato da un alto funzionario dell'ordine giudiziario, senza precisare chi debba essere. Nelle Commissioni ci eravamo proposti di precisare che dovesse essere un rappresentante del Pubblico Ministero, come quello che è più adusato a queste funzioni di accusa; ma ci siamo astenuti dal farlo perchè alcune volte il Governo potrebbe trovarsi in difficoltà (per esempio se, come è un nostro augurio, tutti i magistrati superiori fossero senatori) a scegliere l'alto funzionario che fosse stato indicato con precisione dal Regolamento.

Abbiamo, quindi, lasciato la formula antica, che del resto non ha dato mai luogo a nessun inconveniente, perchè, per le funzioni di Pubblico Ministero presso l'Alta Corte, è stato sempre scelto un funzionario del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Il senatore Giampietro insiste nella sua osservazione e ne fa oggetto di una proposta?

GIAMPIETRO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7. nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 8. Nei procedimenti per delitti contro senatori non è ammesso il procedimento per citazione diretta; ma sulla istanza motivata del Ministero Pubblico, nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato pel giudizio.

(Approvato).

Art. 9. La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore. Per la spedizione del mandato di cattura il Ministero Pubblico deve presentare le sue conclusioni, ma nei casi di urgenza la Commissione può provvedere senza bisogno delle predette conclusioni.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione il deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo il ricorso motivato dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione di accusa costituita a norma dell'articolo 22. Il ricorso deve essere presentato entro giorni tre da quello della notificazione dell'ordinanza.

SANTORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORO. Osservo che nel capoverso dell'art. 9 s'introduce una nuova forma per impugnare un provvedimento istruttorio, cioè il ricorso, mentre si tratta di un semplice appello avverso un provvedimento della Commissione d'istruzione. Non vedo perchè si debba introdurre questa nuova forma del ricorso. Osservo ancora che, mentre si dice che il ricorso deve essere presentato entro tre giorni da quello della notificazione dell'ordinanza, non si dice *dove* deve essere presentato. Nell'art. 19 è specificato che l'appello deve essere proposto nella cancelleria dell'Alta Corte; ora o si fa una disposizione generale, dicendo che la costituzione di parte civile, le liste dei testimoni e i mezzi d'impugnazione si debbono presentare nella cancelleria dell'Alta Corte, ovvero, se non si vuol fare questo, si deve specificare nell'articolo 9 *dove* deve essere presentata la impugnazione, la quale, ripeto, non ha ragione di rivestire la forma del ricorso, bastando la forma dell'appello.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta la proposta dell'onorevole senatore Santoro.

D'AMELIO, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accettare l'emendamento proposto del collega on. Santoro: dove si dice « ricorso » si potrebbe mettere la parola « appello » e poi terminare dicendo: « l'appello deve essere presentato entro giorni tre da quello della notificazione dell'ordinanza nella Cancelleria dell'Alta Corte ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 9 con le modificazioni proposte dal senatore Santoro e accettate dalla Commissione.

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore. Per la spedi-

zione del mandato di cattura il Ministero Pubblico deve presentare le sue conclusioni, ma nei casi di urgenza la Commissione può provvedere senza bisogno delle predette conclusioni.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione il deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo l'appello motivato dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione di accusa costituita a norma dell'art. 22. L'appello deve essere presentato entro giorni tre da quello della notificazione dell'ordinanza nella cancelleria dell'Alta Corte.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 10. Salvo il disposto dell'art. 5, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione, i quali possono delegare uno fra essi per determinati atti.

Il mandato di cattura non può essere spedito che dalla Commissione e col voto favorevole di almeno quattro commissari.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore se questo art. 10, per quanto si riferisce al numero necessario di quattro commissari per la spedizione del mandato di cattura, deve essere coordinato con quanto è stato innovato in altro articolo.

D'AMELIO, *relatore*. Non credo, perchè la espressione « quattro commissari » si riferisce ai titolari e non ai supplenti.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 11. La Commissione d'istruzione può valersi degli atti assunti dall'autorità giudiziaria, rinnovando quelli che creda opportuno.

(Approvato).

Art. 12. La Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denuncia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari, comunica gli atti medesimi al Ministero Pubblico per le sue requisitorie.

GIAMPIETRO. Chiedo di parlare sull'art. 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Ritengo che questa facoltà di procedere subito ad indagini debba essere soppressa, poichè, naturalmente, se vi è il

Pubblico Ministero, appunto il Pubblico Ministero deve esercitare l'azione penale. In sostanza io vorrei solo eliminare dall'articolo l'inciso: « se non creda di procedere subito ad indagini preliminari ».

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Io credo che le disposizioni contenute nell'art. 12 si riferiscano a quegli atti urgenti per i quali non è opportuno attendere o permettere indugi di sorta, perchè in questi casi se la Commissione di istruzione dovesse rinviare gli atti al procuratore generale e attendere la requisitoria per provvedere, potrebbe darsi che il suo provvedimento giungesse troppo tardi. Sono casi eccezionali: in questi casi crederei di dover lasciare la facoltà di procedere alla Commissione di istruttoria, che ha ricevuto la denuncia, senza la richiesta del Pubblico Ministero.

GIAMPIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Mi sembra allora che si potrebbe specificare che si tratta di casi urgenti. La dicitura dell'articolo, così come è, mi sembra possa dar luogo ad una diversa interpretazione. Quindi, se la Commissione non crede di poter accettare la soppressione che propongo, potrebbe almeno aggiungere all'articolo le parole « in caso di urgenza ».

D'AMELIO, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta formulata dall'on. Giampietro. Si potrebbe quindi aggiungere all'art. 12 dopo le parole: « procedere subito alle indagini preliminari » queste altre: « a causa d'urgenza » o meglio ancora: « in caso d'urgenza ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'art. 12 così modificato:

Art. 12. La Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denuncia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari, in caso d'urgenza comunica gli atti medesimi al Ministero Pubblico per le sue requisitorie.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 13. Per il compimento degli atti occorrenti fuori di Roma, la Commissione, quando non li affidi ad uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'Appello.

SANTORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORO. Mi rivolgo agli onorevoli componenti le Commissioni: questa delegazione *diretta*, che il Senato avrebbe facoltà di fare ad un magistrato della Corte di appello, mi pare inopportuna.

A mio avviso, sarebbe meglio dire: « può delegarli al Presidente della Corte d'appello, nella giurisdizione della quale gli atti devono essere compiuti »; perchè il Senato non può sapere quale dei consiglieri della Corte d'appello, presso la quale gli atti si devono compiere, sia il più adatto, il più competente, quello che meglio può rispondere alle esigenze dell'atto che deve compiere. Quando si deve entrare in casa altrui, come in Corte d'appello, mi parrebbe corretto rivolgere la richiesta al magistrato, che la presiede.

È stata prassi continua che la richiesta debba essere rivolta al Presidente della Corte, affinchè designi il magistrato, che crede più conveniente, più idoneo.

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. La disposizione contenuta in questo art. 13 l'abbiamo riprodotta testualmente dal vecchio ordinamento. Pertanto la Commissione ritiene che il Senato non si possa spogliare di questa facoltà e debba esso stesso scegliere il magistrato di fiducia che crede possa fare questi atti di istruttoria. Ecco perchè la Commissione insiste nel testo presentato.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Santoro se egli insiste nel suo emendamento.

SANTORO. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Formuli allora il suo emendamento per iscritto e lo presenti alla Presidenza. Chiedo se vi siano quattro senatori che appoggiano l'emendamento dell'onorevole Santoro.

(Alcuni senatori si alzano).

L'emendamento è appoggiato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole senatore Santoro al testo dell'art. 13 proposto dalla Commissione. Alle parole: « può delegarli ad un magistrato di Corte di Appello » sono sostituite le parole « può richiedere il Primo Pre-

sidente della Corte di appello nella giurisdizione della quale gli atti devono essere compiuti e può delegarli ad un magistrato della Corte stessa ».

Questa proposta non è accettata dalla Commissione. Pongo ai voti la proposta di emendamento del senatore Santoro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo allora ai voti il testo dell'art. 13 come è stato formulato dalla Commissione.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 14. Il Presidente della Commissione invita il Ministero Pubblico ad assistere agli interrogatori dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruzione il Ministero Pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Io desidererei un chiarimento dalla cortesia dell'onorevole Relatore. Nell'articolo 14 è detto: « il Presidente della Commissione invita il Pubblico Ministero ad assistere agli interrogatori dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria ». Questo avviene anche nel caso previsto dell'art. 12? Una seconda domanda: basta invitare il Pubblico Ministero o è assolutamente necessaria la presenza di esso?

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Il caso previsto dall'on. Sandrini non è contemplato dall'art. 12; vi saranno delle requisitorie scritte. L'invito fatto al Pubblico Ministero di assistere agli interrogatori a norma dell'art. 14 non obbliga la Commissione ad avere la presenza del Pubblico Ministero. Se questi, nel suo alto criterio, crede di potere intervenire, nessuna difficoltà vi sarà perchè sia presente all'istruttoria; se non lo crede, potrà farne a meno e la Commissione procederà egualmente nel suo compito.

SANDRINI. Ringrazio l'onorevole Relatore delle sue spiegazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 14.

(È approvato).

MARCELLO, *segretario*:

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE DI ISTRUZIONE DOPO COMPIUTA L'ISTRUTTORIA.

Art. 15. Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico, perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di un mese.

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. In questo articolo, in considerazione di quanto ebbe a dire l'onorevole senatore Zupelli nella discussione generale, vanno aggiunte le parole: « salvo che la Commissione accordi un termine maggiore ».

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 15 con questa modificazione.

Art. 15. Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico, perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di un mese, salvo che la Commissione accordi un termine maggiore.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 16. Pervenute le requisitorie del Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 267 del Codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche verbalmente il Ministero Pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 17. Se la Commissione d'istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'art. 274 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciando espressamente la causa nel dispositivo. Se l'imputato è in istato di arresto o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, la Commissione ne ordina la liberazione.

(Approvato).

Art. 18. Le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente sono immediatamente dal cancelliere dell'Alta Corte notificate nella forma prescritta dal Codice di procedura penale all'imputato, al Ministero Pubblico e alla parte civile regolarmente costituita.

(Approvato).

Art. 19. Contro le sentenze della Commissione di istruzione, che dichiarino di non doversi procedere, possono appellare alla Commissione d'accusa il Ministero Pubblico, l'imputato proscioltto per insufficienza di prove e la parte civile per la sua condanna alle spese.

L'appello deve essere proposto insieme coi motivi alla Cancelleria dell'Alta Corte entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

(Approvato).

Art. 20. Se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove sufficienti di reità contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'art. 17, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti la Commissione dell'Alta Corte di giustizia, costituita a norma dell'art. 27, quando si tratti di delitti punibili con pene inferiori a quelle indicate nell'articolo seguente.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Vorrei proporre una chiarificazione a questo articolo.

L'art. 17, richiamato da questo art. 20, considera un duplice provvedimento: e cioè il provvedimento di « non luogo », quando la Commissione d'istruzione riconosca che non esiste una delle cause previste dall'art. 274 del Codice di procedura penale; e l'altro provvedimento che riguarda la libertà personale dell'imputato, il quale, se è in istato di arresto o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, viene messo in libertà per ordine della Commissione.

Ora non si comprende bene se il richiamo all'art. 17 si riferisce all'uno o all'altro provvedimento, il che, a mio giudizio, dovrebbe essere chiarito.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Nell'articolo è previsto il caso che la Commissione d'istruzione non debba provvedere a norma dell'art. 17, e quest'ultimo articolo è richiamato, in quanto esso, a sua volta, richiama l'art. 274 del Codice di procedura penale.

Nell'articolo 20 è detto: « se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove suf-

ficienti di reità contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'art. 17 » e cioè non debba provvedere ad un non luogo per effetto di un'amnistia o per effetto di prescrizione, ecc. ordinerà, ecc.

Non mi pare quindi che possano sorgere i dubbi lamentati dall'onorevole senatore Giampietro.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. È giusto quanto dice l'onorevole Relatore. Ad ogni modo io osservo che, in sostanza, siccome nell'art. 17 si fa l'ipotesi di due provvedimenti diversi, sarebbe più conveniente che nell'art. 20 il richiamo che si fa all'art. 17 fosse limitato all'ultima parte dell'articolo stesso; e ciò per evitare la possibilità di equivoci.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Non credo che ci possano essere equivoci nella interpretazione dell'art. 20. Tuttavia il processo verbale di questa seduta potrà chiarire il significato dell'articolo stesso, perchè la Commissione aderisce all'interpretazione che ne ha dato il senatore Giampietro.

PRESIDENTE. Ella ha udito onorevole senatore Giampietro. L'onorevole Relatore ritiene che l'osservazione da lei fatta possa chiarire l'interpretazione dell'articolo senza bisogno di emendamenti.

GIAMPIETRO. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo nel testo della Commissione.

(È approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 21. Se la Commissione d'istruzione riconosca che il fatto imputato costituisce delitto punibile con l'ergastolo, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o detenzione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni, ordina la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

(Approvato).

CAPO IV.

Della Commissione d'accusa.

Art. 22. Al principio di ogni Legislatura e per la durata della medesima, il Senato nomina

una Commissione d'accusa composta di dieci senatori, oltre dieci supplenti e presieduta da un Vice Presidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

(Approvato).

Art. 23. La Commissione d'accusa è competente a giudicare degli appelli prodotti contro le ordinanze e le sentenze della Commissione d'istruzione.

È inoltre competente a definire l'istruzione nei casi di cui all'art. 21, ordinando con sentenza di accusa il rinvio dell'imputato avanti la Commissione dell'Alta Corte di giustizia o pronunziando sentenza di non doversi procedere rispettivamente, secondo le norme degli articoli 20 e 17.

(Approvato).

Art. 24. Il Presidente della Commissione di accusa, ricevuti gli atti, ne ordina la comunicazione al Ministero pubblico, il quale nel termine di giorni dieci deve restituirli, unendovi la sua requisitoria.

(Approvato).

Art. 25. Ricevuti gli atti dal Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 267 del Codice di procedura penale, il Presidente della Commissione nomina un relatore e fissa il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione.

La Commissione sente pure verbalmente il Ministero Pubblico, se questi lo chieda.

(Approvato).

Art. 26. La Commissione, se non creda necessarie ulteriori indagini, emette le sue deliberazioni a norma dell'art. 23.

Se invece la Commissione creda necessarie ulteriori indagini, vi provvede con le norme stabilite per la Commissione d'istruzione.

(Approvato).

CAPO V.

Del giudizio nei procedimenti per delitti (1).

Art. 27. Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che

(1) Legge 6 dicembre 1928, n. 2710, contenente norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno.

Articolo unico: «Le funzioni deferite al Senato del

concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate dalla Commissione dell'Alta Corte di giustizia, presieduta dal Presidente del Senato o da un Vice Presidente da lui delegato per ciascun procedimento e composta di sessanta senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

(Approvato).

Art. 28. Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta senatori come giudici effettivi, che devono partecipare al giudizio, e degli altri come giudici supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, devono sostituire i giudici effettivi in caso d'impedimento.

(Approvato).

Art. 29. Il Presidente della Commissione prevista nell'art. 27 ha i poteri attribuiti dalla legge al Presidente della Corte d'Assise.

(Approvato).

Art. 30. Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente fa procedere con l'appello nominale alla formazione della lista dei senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I senatori che non sono intervenuti alle singole udienze non possono concorrere nel giudizio.

L'appello nominale è ripetuto al principio delle ulteriori udienze, consacrando nel verbale ogni variazione.

(Approvato).

Art. 31. Formata la lista, nessuno dei senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione.

(Approvato).

Art. 32. All'apertura del dibattimento i senatori componenti la Commissione possono di-

Regno dall'art. 37 dello Statuto per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione presieduta dal Presidente del Senato e composta di sessanta senatori, nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

«Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta senatori come giudici effettivi o trenta come giudici supplenti».

chiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'accusato può allegare i motivi di ricusazione a norma del Codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai senatori e dall'accusato.

SANTORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORO. Mi permetto di osservare, onorevoli Senatori e illustre Relatore della Commissione, che nei primi 31 articoli del progetto di regolamento giudiziario sottoposto al vostro esame si adopera sempre la parola «imputato».

Ma negli articoli 32, 33 e 35, non si sa per quale ragione, l'imputato diventa *accusato*. Questa parola *accusato* non si trova in nessun articolo del vigente Codice di procedura penale; e non senza una ragione. Onorevoli Senatori, voi dovete ricordare le gravi discussioni, che si fecero quando fu presentato all'approvazione del Parlamento il vigente Codice di procedura penale, che non sappiamo per quanto tempo vigerà; ma è certo che fu soppressa la parola *accusato*, anche quando vi sia stato un rinvio a giudizio per sentenza della Sezione d'accusa. Nel caso in esame si tratta di un Senatore rinviato a giudizio dalla Commissione d'istruzione, se trattasi di delitto punibile non con una delle pene più gravi, indicate nell'art. 21 del proposto regolamento giudiziario, o rinviato a giudizio dalla Commissione d'accusa. Ma non per questo rinvio a giudizio un imputato diventa *accusato*.

E, per evitare ulteriori fastidi al Senato, osservo che, mentre nei primi 31 articoli del progetto si parla sempre di *imputato* e di *imputazione*, negli articoli 32, 33, 35 si parla di *accusato*; e poi negli articoli 39 e 53 si torna a dire *imputato*. Non vi era ragione per introdurre nuovamente questa parola, che nel Codice di procedura penale del 1865 era usata, ma a ragion veduta, e per gravi argomenti, che non occorre qui ricordare, fu soppressa nel vigente Codice di procedura penale, dove si parla costantemente di *imputato*, anche quando per sentenza della Sezione di accusa vi sia stato rinvio a giudizio della Corte di assise.

Per l'uniformità della locuzione e per evitare contestazioni, delle quali, per lunga esperienza, potrei esser testimonia, si potrebbe sostituire ancora una volta la parola *imputato* negli articoli 32, 33 e 35.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. La parola « accusato » era adoperata nel vecchio Regolamento. Per quanto si sia cercato accuratamente di uniformare la nomenclatura del testo, questa parola ci è sfuggita e dovrà essere sostituita negli articoli 32, 33, 35 e 36.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 32 con la modificazione proposta dal senatore Santoro ed accettata dalla Commissione, riguardante la sostituzione della parola « accusato » con la parola « imputato »:

Art. 32. All'apertura del dibattimento i Senatori componenti la Commissione possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'imputato può allegare i motivi di ricusazione a norma del Codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'imputato.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 33. Il Presidente, prima di ogni altro atto, ordina al cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio o di accusa, ovvero la citazione notificata a norma dell'art. 8, e quindi procede all'interrogatorio dell'imputato e successivamente all'esame dei testimoni, indotti dal Ministero Pubblico e dalle altre parti, e dei periti.

I membri della Commissione e il Ministero Pubblico hanno facoltà di rivolgersi al Presidente, affinchè interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

(Approvato).

Art. 34. Sugli incidenti che sorgono nel corso del dibattimento la Commissione delibera fuori della presenza delle parti.

Il Presidente enuncia il modo delle votazioni a seconda della loro importanza.

Ogni senatore può fare diversa proposta, dicendone brevemente le ragioni, e in tal caso la Commissione decide per alzata e seduta.

SANTORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORO. Desidererei dalla Commissione un chiarimento. Nella prima parte dell'art. 34 è detto: « Sugli incidenti, che sorgono nel corso del dibattimento, la Commissione delibera fuori della presenza delle parti ».

Il Pubblico Ministero e il cancelliere potranno essere presenti alla decisione della Commissione su l'incidente ?

La Commissione sa la grave controversia che si agita e che il prossimo futuro Codice di procedura penale intende risolvere.

Se il Pubblico Ministero è parte nel procedimento penale, quale rappresentante il Potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, evidentemente non ha diritto di assistere alla decisione dell'incidente; ma avrà diritto di assistere il cancelliere, perchè nell'articolo si dice soltanto: « fuori della presenza delle parti ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

D'AMELIO, *relatore*. La figura del Pubblico Ministero è stata lungamente discussa e nessuno lo sa meglio del collega Santoro. Si tratta di vedere come la considererà il nuovo Codice di procedura penale, il quale, a quanto pare, accentua sempre più la figura di parte del Pubblico Ministero. Se tale concetto prevarrà, evidentemente nella disposizione in esame sarà compreso il Pubblico Ministero, che non dovrà assistere alle deliberazioni. Anche il cancelliere dovrà essere escluso.

SANTORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORO. Se il Pubblico Ministero è parte e non ha diritto neanche per il prossimo futuro Codice di procedura penale di assistere alla sentenza definitiva, perchè avrebbe diritto di assistere alla risoluzione dell'incidente, mentre egli ha diritto di assistere soltanto alle decisioni nelle udienze civili, come l'onorevole Relatore sa benissimo ?

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Il Pubblico Ministero normalmente non deve assistere. Anche oggi è compreso nell'espressione «una delle parti in causa». Non si deve ritenere perciò che possa intervenire.

SANTORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORO. E allora s'intende che l'esclusione vale anche per il cancelliere; ma sarebbe bene dirlo chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole Santoro, basterà la discussione qui avvenuta perchè l'interpretazione dell'articolo sia chiara.

Metto ai voti l'art. 34. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 35. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, dopo le conclusioni della parte civile, le requisitorie del Ministero Pubblico, le arringhe dei difensori e le osservazioni dell'imputato, che ha per ultimo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

(Approvato).

Art. 36. Chiusa la discussione fra i componenti la Commissione in Camera di Consiglio, il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'accusa le questioni sulla reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla ammissione delle quali, ove il Presidente non vi aderisca, sarà consultata la Commissione.

(Approvato).

Art. 37. La votazione per la sentenza si farà per appello nominale e per ordine alfabetico.

I senatori devono votare *si* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il Presidente vota per ultimo.

PRESIDENTE. In questo articolo non crederebbe la Commissione che fosse il caso di conformare le disposizioni all'articolo del regolamento generale del Senato disponendo che si faccia l'estrazione del nome del senatore da cui deve iniziarsi l'appello nominale? Dico questo

perchè non rimanga stabilito l'ordine alfabetico come un ordine necessario.

Basterebbe cancellare le parole « e per ordine alfabetico ». Dicendosi soltanto appello nominale, sarebbe implicita l'applicazione delle norme del Regolamento.

D'AMELIO, *relatore*. Accetto volentieri l'emendamento del Presidente. Desidero inoltre chiedere la facoltà di coordinare le disposizioni del nuovo testo in seguito ai pochi emendamenti adottati.

PRESIDENTE. Avrei provveduto anch'io alla fine della discussione per questo coordinamento: comunque, se l'Assemblea non ha niente in contrario, resta così fin d'ora stabilito.

Metto ai voti l'art. 37 con la modifica accettata dalla Commissione e cioè la soppressione delle parole « per ordine alfabetico »:

Art. 37. La votazione per la sentenza si farà per appello nominale.

I Senatori devono votare *si* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il Presidente vota per ultimo.

(Approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 38. La sentenza è redatta dal Presidente, o da altro senatore da lui designato.

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del Codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari ancorchè si trovi in causa la parte civile.

SANTORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORO. Non so rendermi ragione della locuzione contenuta nell'art. 38, ove si dice: « la Commissione, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari »; perchè, nel caso che il danno sia entro la somma di lire 5 mila, la competenza è del pretore. Sarebbe meglio dire, a mio avviso: « ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Commissione se accetta la proposta dell'on. Santoro.

D'AMELIO, *relatore*. Accetto l'emendamento proposto dall'on. Santoro.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Ho chiesto la parola per un semplice chiarimento. Desidererei sapere dall'onorevole Commissione se nel concetto dei danni entrano anche le spese di giudizio.

D'AMELIO, *relatore*. Certamente, beninteso le spese della parte civile.

SANDRINI. Cioè le spese del procedimento nella sentenza, le spese della parte civile nei danni.

D'AMELIO, *relatore*. Certamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 38 così modificato:

Art. 38. La sentenza è redatta dal Presidente, o da altro Senatore da lui designato.

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del Codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria ancorchè si trovi in causa la parte civile.

(È approvato).

MARCELLO, *segretario*:

Art. 39. La sentenza è letta dal Presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, è notificata dal cancelliere.

(Approvato).

CAPO VI.

Dei procedimenti per contravvenzione.

Art. 40. È attribuita alla Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni addebitate ai senatori. Essa, con le norme contenute nel titolo V, libro II, Codice di procedura penale, quando, a seguito dell'esame degli atti e delle investigazioni compiute ritenga di dover infliggere l'ammenda non superiore a lire 100, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento, e nei casi

determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, omesso l'ammunimento di cui all'art. 425 dello stesso Codice di procedura penale. L'impugnativa, con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e nel termine indicati nell'art. 300 dello stesso Codice, nella Cancelleria dell'Alta Corte.

Negli altri casi, la Commissione, comunicato il verbale al Ministero Pubblico, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro cinque giorni da quello della notificazione, potrà impugnarla con le forme stabilite nell'art. 19 innanzi alla Commissione dell'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Avevo accennato prima all'onorevole Relatore che sarebbe forse opportuno affidare gli atti contravvenzionali alla Commissione di accusa la quale ha meno lavoro.

D'AMELIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Le Commissioni permanenti hanno esaminato attentamente questo problema ed hanno ritenuto opportuno che i giudizi contravvenzionali siano aggiudicati alla prima Commissione e non alla seconda. Infatti, questi giudizi si svolgono ordinariamente davanti al Pretore, che rappresenta il primo grado dell'autorità giudiziaria. È sembrato, quindi, strano che debbano essere affidati alla Commissione di accusa, costituita in forma così solenne, che emette il suo giudizio nei maggiori reati e che è magistratura di appello delle sentenze della Commissione di primo grado in sede di istruttoria. Sembra meglio che di queste cose si occupi la Commissione di istruzione, la quale, come ho accennato avanti, sembra gerarchicamente inferiore alla Commissione di accusa. Anche in questo noi ci avviciniamo al sistema giudiziario,

perchè nell'assimilazione si trovano maggiori garanzie.

GALIMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Desidererei sapere dall'onorevole Relatore perchè avendo accennato in questo articolo agli articoli 423 e 424 del Codice di procedura penale, che riguardano la condanna condizionale, non abbia aggiunto anche l'articolo 427 che riguarda la non iscrizione nel casellario giudiziario.

D'AMELIO, *relatore*. Abbiamo accennato agli articoli 423 e 424 perchè il loro contenuto è una conseguenza del dibattimento. Non abbiamo accennato all'art. 427 perchè vi è una disposizione generale che dice che si applicano tutte le norme contemplate dal Codice di procedura penale, se il presente regolamento non vi abbia derogato. Si osserveranno perciò anche quelle relative alla non iscrizione della condanna nel casellario giudiziario; tuttavia la Commissione non ha nulla in contrario a che si introduca un preciso riferimento.

Si potrebbero aggiungere le parole: « e disporre in conformità dell'art. 427 ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Zupelli se insiste nella sua richiesta.

ZUPELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 40 con l'emendamento proposto dall'on. relatore:

Art. 40. È attribuita alla Commissione di istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni addebitate ai Senatori. Essa, con le norme contenute nel tit. V, libro II, Codice di procedura penale, quando, a seguito dell'esame degli atti e delle investigazioni compiute, ritenga di dover inleggere l'ammenda non superiore a lire 100, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento, e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, o messo l'ammonto di cui all'art. 425, e disporre in conformità dell'art. 427 dello stesso Codice di procedura penale. L'impugnativa, con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi

alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e nel termine indicati nell'articolo 300 dello stesso Codice, nella Cancelleria dell'Alta Corte.

Negli altri casi, la Commissione, comunicato il verbale al Ministero Pubblico, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e, con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro cinque giorni da quello della notificazione, potrà impugnarla con le forme stabilite nell'art. 19 innanzi alla Commissione dell'Alta Corte di Giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

(È approvato).

SCALORI, *segretario*:

TITOLO III.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 36 DELLO STATUTO.

CAPO I.

Della istruzione e dell'accusa.

Art. 41. Qualora venga promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal Presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato.

Per l'istruzione dei detti procedimenti provvedono le Commissioni d'istruzione e di accusa previste negli articoli 6 e 22, con le norme innanzi indicate.

(Approvato).

Art. 42. Se il procedimento penale è promosso contro i ministri accusati dalla Camera dei deputati, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza con la quale si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia.

Il Presidente dell'Alta Corte procede subito

all'interrogatorio degli accusati e può, d'ufficio o su domanda delle parti, procedere o far procedere da un senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utili alla manifestazione della verità.

Se ne dà avviso ai commissari, se già si trovino designati dalla Camera dei deputati.

(Approvato).

Art. 43. L'ordinanza con la quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia nel caso previsto dall'art. 41 viene comunicata dal Presidente al Governo del Re; è invece comunicata alla Camera dei deputati nel caso previsto dall'art. 42.

(Approvato).

Art. 44. Se si tratti di accusa pronunciata contro i ministri del Re dalla Camera dei deputati, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da uno o più Commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi dal magistrato incaricato delle funzioni del Ministero Pubblico nei procedimenti a carico dei senatori.

Se i commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato invita la Camera a designarli.

(Approvato).

Art. 45. I commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che sia ordinata a termini dell'art. 42.

(Approvato).

CAPO II.

Del giudizio.

Art. 46. Il Presidente del Senato, ovvero uno dei Vice-Presidenti da lui delegato, presiede l'Alta Corte pel dibattimento.

(Approvato).

Art. 47. Il dibattimento non può farsi se non sono presenti in tutte le udienze almeno cinquanta senatori.

(Approvato).

Art. 48. Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione dell'Alta Corte di giustizia.

(Approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 49. In tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si osservano per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili e non venga diversamente ordinato dalla Commissione dell'Alta Corte di giustizia o dall'Alta Corte medesima.

Agli articoli del Codice richiamati nel presente regolamento in caso di modificazione di Codice s'intendono sostituiti quelli corrispondenti.

(Approvato).

Art. 50. Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 51. La chiusura delle Legislature e delle Sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

La Commissione d'istruzione, d'accusa e quella dell'Alta Corte di giustizia continuano inoltre nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

(Approvato).

Art. 52. Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti delle Commissioni e dell'Alta Corte sono sottoscritti dal Presidente e dal cancelliere.

(Approvato).

Art. 53. Non possono far parte come componenti della Commissione d'istruzione di accusa i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di Commissario dei relativi procedimenti.

Parenti non possono far parte dell'Alta Corte e della Commissione dell'Alta Corte i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè i senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

È in facoltà del Presidente dell'Alta Corte e della Commissione dell'Alta Corte di escludere dalla lista dei testimoni i senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ri-

tenga non necessario. Contro il provvedimento del Presidente non è ammesso reclamo.

(Approvato).

Art. 54. I senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio degli atti alla Commissione di accusa o di rinvio dell'imputato al giudizio, o pronunziato l'accusa, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza.

Essi non possono far parte della Commissione dell'Alta Corte di giustizia.

(Approvato).

Art. 55. Qualora l'imputazione fatta ad un senatore sia comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, sia in sede istruttoria che in giudizio le Commissioni o l'Alta Corte rispettivamente possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove credano ciò più conveniente.

(Approvato).

Art. 56. Qualora il procedimento siasi chiuso con una sentenza di non doversi procedere contro un senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, la sentenza può essere comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, se risulti che la condizione delle persone estranee coimputate è distinta e indipendente da quella del senatore, la sentenza che dichiara di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo rimette, per gli altri, gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

(Approvato).

Art. 57. Per quanto concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. In questo articolo, evidentemente, v'è bisogno di un coordinamento. Le disposizioni precedenti che si occupano della parte civile hanno portato delle deroghe alle norme del Codice di procedura penale. Occorrerebbe perciò premettere a questo articolo la frase: «Salvo quanto è disposto dal presente regolamento», continuando poi: «per ciò che concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato:

Art. 57. Salvo quanto è disposto dal presente Regolamento, per quanto concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*:

Art. 58. I Presidenti delle Commissioni di istruzione e di accusa provvedono sopra ogni domanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti od altro e, ove lo credano, possono anche chiedere l'avviso del Ministero Pubblico.

(Approvato).

Art. 59. Le funzioni di cancelliere presso le Commissioni d'istruzione e di accusa, presso la Commissione dell'Alta Corte di giustizia e presso l'Alta Corte medesima sono esercitate dal segretario generale coadiuvato da uno speciale ufficio. A questo ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare anche uno o più funzionari delle cancellerie giudiziarie designati dal ministro della giustizia.

Il cancelliere dell'Alta Corte può delegare temporaneamente le sue funzioni al Capo del predetto ufficio e, relativamente a singoli atti, anche ai funzionari di cancelleria addetti all'ufficio stesso.

Il cancelliere dell'Alta Corte, o un suo delegato, può essere chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari in quanto applicabili.

(Approvato).

Art. 60. Nei giudizi innanzi all'Alta Corte saranno ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo speciale presso la Corte di cassazione, esclusi i senatori.

(Approvato).

Art. 61. Delle funzioni di ufficiale giudiziario presso l'Alta Corte saranno incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti o dei Tribunali.

Al servizio delle udienze potranno essere adibiti gli uscieri del Senato.

(Approvato).

Art. 62. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

PRESIDENTE. A questo punto dovrei fare un'osservazione. L'art. 62 stabilisce che il presente regolamento entri in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Orbene, data la grande importanza di questo regolamento e dato il fatto che esso può interessare anche persone estranee al Senato, io credo che sarebbe opportuno attenersi al precedente del 1900. Quando nel 1900 fu approvato il regolamento giudiziario del Senato, fu stabilito che esso dovesse entrare in vigore dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Crederei perciò opportuno che alla locuzione « della sua approvazione » si sostituisse l'altra « della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'illustre Presidente. Essa ignorava il precedente del 1900. Per le ragioni così chiaramente indicate dal Presidente, riconosce l'opportunità che il Regolamento giudiziario del Senato sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e che quindi la sua entrata in vigore sia fissata alla data di tale pubblicazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 62 con questa modificazione:

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto delle proposte di « Modificazioni al regolamento giudiziario » e degli altri disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Rota Francesco di fare l'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Albicini, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Arrivabene, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Brandolin, Broccardi, Brondi, Bruni, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Callaini, Camerini, Campili, Canevari, Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Catellani, Cavazzoni, Cesareo, Chersi, Cian, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Concini, Corbino, Cossilla, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova.

Einaudi.

Facchinetti, Falcioni, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gabbi, Galimberti, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giampietro, Grandi, Grazioli, Greppi, Grosso, Guaccero, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mayer, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Montanari, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nasini, Niccolini Eugenio, Novelli, Nuvoioni.

Orsi, Oviglio.

Padulli, Pagliano, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Pericoli, Perla, Petitti di Roretto, Pironti, Poggi Tito, Porro, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda,

Romeo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scherillo, Sechi, Serristori, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Spada Potenziani, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valle, Valvassori-Peroni, Vanzo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Volpi.

Zappi, Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul « Regolamento giudiziario » e sui seguenti disegni di legge:

Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (268):

Senatori votanti	209
Favorevoli	193
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette (244):

Senatori votanti	209
Favorevoli	196
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazione delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento (250):

Senatori votanti	209
Favorevoli	195
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei Carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali (258):

Senatori votanti	209
Favorevoli	194
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano (271):

Senatori votanti	209
Favorevoli	189
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'articolo 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'articolo 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali (273):

Senatori votanti	209
Favorevoli	195
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche (275):

Senatori votanti	209
Favorevoli	189
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera Nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale (279):

Senatori votanti	209
Favorevoli	190
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio (249):

Senatori votanti	209
Favorevoli	196
Contrari	13

Il Senato approva.

Modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato (*Documento CXXXIV*):

Senatori votanti	209
Favorevoli	187
Contrari	22

Il Senato approva.

Per il senatore Tittoni.

PRESIDENTE. Come il Senato sa, le condizioni di salute del senatore Tommaso Tittoni, pur rimanendo gravi, sono andate in questi ultimi giorni sensibilmente migliorando.

Sono lieto di poter confermare all'Assemblea che le notizie di oggi confortano le nostre speranze. Ripetiamo fervidamente l'augurio per la guarigione del nostro eminente Collega! (*Approvazioni*).

Dimissioni della Commissione di istruzione e della Commissione d'accusa presso l'Alta Corte di Giustizia.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, gli onorevoli senatori D'Amelio e Bonin Longare, rispettivamente presidenti della Commissione di istruzione e della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, mi hanno fatto pervenire due lettere in data di oggi delle quali do lettura:

Roma, 17 dicembre 1929-VIII.

« Eccellenza,

« In seguito all'approvazione del nuovo Regolamento giudiziario del Senato, per lasciar libero il Senato medesimo di costituire la Commissione di istruzione in conformità delle nuove norme, ho l'onore di presentare a Vostra Eccellenza le dimissioni dei miei colleghi e mie.

« Voglia Vostra Eccellenza gradire l'espressione del mio deferente ossequio.

« D'AMELIO ».

Roma, 17 dicembre 1929-VIII.

« Signor Presidente,

« Il Senato avendo approvato il suo nuovo Regolamento giudiziario che porta considerevoli modificazioni alle attribuzioni della Commissione d'accusa presso l'Alta Corte, i membri della medesima si sentono in dovere di rassegnare nelle mani dell'Eccellenza Vostra le loro dimissioni dall'ufficio allo scopo di lasciare piena libertà al Senato per ricomporre la Commissione in conformità delle nuove disposizioni.

« I Colleghi della Commissione che ho l'onore di presiedere mi hanno chiesto di portare quanto precede a notizia dell'Eccellenza Vostra ed io sarò gratissimo all'Eccellenza Vostra se vorrà,

quando lo giudicherà più opportuno, informarne l'Assemblea.

« Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Dell'E. V. Dev.mo
« BONIN LONGARE ».

Data la ragione che ha determinato queste rinuncie non credo opportuno insistere perchè gli onorevoli Colleghi recedano dalle dimissioni.

Porremo all'ordine del giorno della prossima seduta la nomina di queste Commissioni.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Propongo che la nomina della Commissione di istruzione, della Commissione d'accusa e della Commissione giudiziaria presso l'Alta Corte venga delegata al Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta con la quale il senatore Schanzer chiede che sia deferita al Presidente dell'Assemblea la nomina della Commissione di istruzione, della Commissione d'accusa e della Commissione giudiziaria presso l'Alta Corte di giustizia.

Gli onorevoli Colleghi i quali si trovano nell'emiciclo sono pregati di occupare i loro posti.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza, naturalmente, si astengono dal voto.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Il Senato avendo esaurito il proprio ordine del giorno, sarà convocato a domicilio.

Auguri al Presidente.

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Credo di interpretare il pensiero ed il cuore di tutti gli onorevoli Colleghi nel porgere al nostro amato Presidente saluti ed auguri per il prossimo Natale (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente l'onorevole senatore Sandrini e ricambio agli onorevoli Colleghi l'augurio più cordiale.

La seduta è tolta (ore 19).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.